

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione di Valutazione VIA e VAS

Pec: va@pec.mite.gov.it

OGGETTO: ID_VIP 10148 - Controdeduzioni alle osservazioni depositate dal Comune di Guglionesi nella persona dell'Ing. Giuseppe Raimondo (Registro Ufficiale Ingresso 0177666 del 03-11-2023) per il "Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Solagne Grandi" di potenza totale pari a 39,2 MW e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nei Comuni di Guglionesi (CB), Montecilfone (CB) e Montenero di Bisaccia (CB). Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) – Proponente LE.RO.DA. Wind S.r.l.

La LE.RO.DA. Wind S.r.l. in persona del suo legale rappresentante ANTONINO IMBURGIA, con sede legale in PALERMO, PIAZZA ALBERICO GENTILI n°6, CAP 90143, pec: le.ro.da.windsrl@legalmail.it con riferimento alle osservazioni recanti data 3 novembre 2023, depositate dal Comune di Guglionesi nella persona dell'Ing. Giuseppe Raimondo in qualità di Responsabile del Settore IV Urbanistica e Ambiente del Comune di Guglionesi, (MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0177666 del 03-11-2023), presenta le seguenti controdeduzioni.

1. OSSERVAZIONE: *Studio anemometrico non pertinente per la realizzazione di impianti avente altezza mozzo 119 metri. Lo studio anemometrico preso a riferimento considerando un anemometro di solo 50 metri non è adatto per l'utilizzo degli aerogeneratori di ultima generazione utilizzati per l'impianto proposto avente altezza mozzo 119 metri, in quanto non raggiunge l'altezza di almeno 80 metri (pari a 2/3 dell'altezza mozzo), altezza per considerare attendibile i dati e ottenere la bancabilità del progetto. Quindi i dati di produzione riportati sono affetti da un elevata incertezza che non permette di giustificare la reale produzione energetica.*

1. CONTRODEDUZIONE : Si precisa che la società ha nella sua titolarità i dati di due stazioni anemometriche di misura nell'area di impianto e quelli di altre stazioni in tutta la Regione, e che ha valutato la bontà della stima di produzione energetica oltre che con la conoscenza approfondita dell'anemologia locale nel periodo di misurazione anche attraverso i metodi di correlazione di lungo



termine con l'impiego di dati mesoscala trentennali. Inoltre, non esiste alcuna normativa vincolante circa l'utilizzo di una stazione anemometrica di misura di almeno 2/3 dell'altezza al mozzo dell'aerogeneratore, e che il riferimento riportato si riferisce agli standard di indirizzo delle norme IEC 61400 per le misurazioni anemologiche.

La società sta comunque procedendo con l'installazione di una nuova stazione anemometrica di misura di 99 m nell'area di impianto.

2. OSSERVAZIONE: *SMTG con dati difformi al progetto presentato. La STMG allegata al progetto oltre a non avere ottenuto da TERNA S.p.A. la voltura, presenta dati di potenza differenti rispetto a quella dell'impianto. Inoltre, la STMG emessa nel 2010 oggi è indicativa e non può essere utilizzata per avviare un nuovo progetto completamente differente per potenza e per localizzazione del sito di produzione. Si precisa inoltre che la pratica di connessione prima della richiesta di voltura essendo legata ad un impianto eolico che ha ottenuto un'autorizzazione unica negativa risulta decaduta. Quindi l'impianto proposto non avendo una soluzione di connessione valida ed efficace ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle connessioni deve essere subito archiviato.*

2. CONTRODEDUZIONE: La STMG risulta attiva e per essa è stato effettuato riesame per adeguamento della pratica all'impianto eolico di progetto.

3. OSSERVAZIONE: *Schema elettrico unifilare illeggibile. Lo schema elettrico unifilare oltre ad essere illeggibile risulta poco pertinente all'impianto proposto. Risultano mancanti anche le lunghezze dei cavi e la cabina di allaccio di TERNA S.p.A.*

3. CONTRODEDUZIONE: Si allega alle presenti controdeduzioni lo schema unifilare diversamente rappresentato rispetto all'elaborato di progetto definito denominato "LWG01_H01" con lo scopo di favorirne la consultazione. Rispetto alla pertinenza, lo schema rappresentato risulta coerente con i calcoli preliminari sugli impianti effettuati e riportati nell'apposito elaborato di progetto definitivo denominato "LWG01_H02".

4. OSSERVAZIONE: *Quadro economico e computo metrico non riportano stime di costi reali. Il quadro economico e il computo metrico risultano non conformi ai reali costi di un impianto composto da numero 7 aerogeneratori aventi una potenza di 39,2 MWe. Inoltre, il quadro economico non riporta la sezione di costo dedicata all'archeologia. Il costo delle opere è sottostimato del 30/40%,*



comportando pertanto errato calcolo degli oneri amministrativi per la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale e per l'Autorizzazione Unica.

4. CONTRODEDUZIONE: Si ritiene che il computo metrico estimativo ed il quadro economico siano coerenti ai costi derivanti dalla realizzazione di un impianto eolico di tale potenza totale e che, nel caso in oggetto siano ragionevolmente sovrastimati per un valore circa pari a 1.200.000,00 €/MW. Per quanto riguarda i costi dell'archeologia, sono contemplati ed ampiamente contenuti all'interno della voce spese impreviste, essendo stati indicati dall'archeologo di I fascia incaricato.

5. OSSERVAZIONE: *Errata rappresentazione della tavola di individuazione di altri impianti FER. La redazione della tavola non individua tutti gli impianti da fonte rinnovabile, in quanto non risulta considerato l'intero polo energetico integrato della Società Foglia Umberto srl (biogas da discarica, biogas e biometano da processo di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti, fotovoltaico e idrogeno verde). Inoltre, la stessa tavola non riporta impianti da fonte rinnovabile che hanno ottenuto Autorizzazione Unica in base al d.lgs. 387/2003 ss.mm.ii. e PAS Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi del d.lgs. 28/2011 ss.mm.ii., i quali hanno effettuato procedure di screening ambientale e non procedure di VIA nazionale e/o regionali. A titolo di esempio si riporta la mancanza di individuazione nella tavola di un impianto fotovoltaico di 2 MWe da realizzarsi sopra la copertura della discarica di Guglionesi e relative opere di connessione da realizzarsi nel comune di Montecilfone (CB), autorizzato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3088/2023 del Servizio Politiche Energetiche della Regione Molise. Quest'ultimo impianto fotovoltaico da 2 MWe autorizzato interferisce sensibilmente con la turbina numero 1 del progetto eolico presentato nel comune di Guglionesi (CB) in fase di valutazione sulla componente dell'effetto ombra e di rottura delle parti rotanti rendendole non realizzabili. L'analisi della documentazione dimostra che l'aerogeneratore identificati con il numero 1 non può essere realizzato in quanto compromettono la produzione energetica dell'intero polo energetico della Società Foglia Umberto srl oltre che alla sicurezza e il microclima dell'intera area della discarica.*

5. CONTRODEDUZIONE: Si precisa che la tavola di rappresentazione degli impianti FER è stata realizzata considerando tutte le iniziative disponibili sui portali nazionali e regionali.


Rispetto ai potenziali impatti acustici sull'impianto fotovoltaico autorizzato, si afferma che l'aerogeneratore più vicino denominato "WTG01" è localizzato ad una distanza superiore ai 500 m dal primo locale relativo all'impianto di smaltimento di rifiuti "Foglia Umberto S.r.l. Tale distanza è



superiore a quella di 400 m indicata dai fabbricati adibiti a civile abitazione alla lett. c) dell'art. 16.1 della parte IV – Criteri per la localizzazione degli impianti, della D.G.R. 621 del 2011. A tal proposito, come dettagliatamente descritto nell'elaborato di progetto definitivo denominato "LWG01_IA01" e con particolare riferimento alla tavola grafica allegata a pag. 82 del file, si può notare che l'impianto di smaltimento "Foglia Umberto S.r.l." sia ubicato sul limite individuato dalla curva isofonica a 35 dB(A), oltre la quale non vi è propagazione del rumore. La relazione "LWG01_IA01", inoltre, conferma che rispetto a tale fabbricato risultano rispettati i limiti di emissione assoluta e differenziale previsti dalla normativa nazionale ai sensi dell'art. 4 del DPCM 14/11/1994 di 60 dB(A) per il periodo di riferimento notturno e 50 dB(A) per quello diurno, non essendo vigente alcun Piano di Zonizzazione Acustica comunale. Sulla base di tali considerazioni il proposto impianto eolico è compatibile in riferimento agli aspetti acustici.

Rispetto ai potenziali effetti di shadow-flickering, così come già spiegato nell'elaborato di progetto definitivo denominato "LWG01_SF01", ad oggi non esistono normative che individuino dei limiti da rispettare in termini di disturbo e manifestazione del fenomeno. La sola letteratura scientifica ha individuato un valore "non oggettivo" di circa 30 ore/anno di possibile incidenza del fenomeno nei confronti di ricettori sollecitati.

Infatti, facendo riferimento all'immagine di seguito riportata che rappresenta la farfalla di ombreggiamento lampeggiante in ore/anno, è possibile affermare che il posizionamento dell'aerogeneratore denominato "WTG01" sia compatibile con l'impianto di smaltimento di rifiuti "Foglia Umberto S.r.l." e con il relativo impianto fotovoltaico a servizio. L'impianto è interessato dal fenomeno per circa 30 ore/anno soltanto in corrispondenza del primo locale, e per meno di 30 ore/anno per tutto il resto della relativa estensione superficiale, dunque compatibile con i dati di letteratura.



Si deve tener conto che, come specificamente dettagliato nell'elaborato di progetto definitivo denominato "LWG01_SF01", il calcolo della farfalla di ombreggiamento lampeggiante è stato effettuato con modalità svantaggiose per l'impianto eolico di progetto, e che comunque il fenomeno di shadow-flickering si verifica solo in particolari condizioni di incidenza solare e in determinate ore della giornata, che nel caso specifico si tratta delle ultime ore del tardo pomeriggio dove l'attività dell'impianto a servizio è praticamente nulla a causa dell'assenza di soleggiamento.

Rispetto ai potenziali rischi derivanti dal distacco degli organi rotanti, nell'elaborato di progetto definitivo denominato "LWG01_A11", sono dettagliatamente descritte le metodologie e i risultati di calcolo in funzione delle caratteristiche tecniche-funzionali e geometriche dell'aerogeneratore tipo individuato per l'impianto in oggetto. Dai risultati di calcolo, la distanza massima di distacco degli organi rotanti è risultata di 262 m, distanza inferiore a quella tra l'aerogeneratore ed il primo digestore dell'impianto di smaltimento di rifiuti "Foglia Umberto S.r.l." pari a 500 m, dunque, l'intervento si ritiene compatibile nei confronti del fenomeno relativo al distacco degli organi rotanti.


Infine, rispetto agli impianti autorizzati attraverso Procedure Abilitative Semplificate (PAS), si precisa che non è stato possibile reperire informazioni circa le coordinate ed il posizionamento di qualsiasi




tipologia di impianto, non essendo gli strumenti comunali dotati di opportuni canali di pubblicazione dei titoli abilitativi osservati.

6. OSSERVAZIONE: *Errata considerazione dell'effetto ombra. L'effetto ombra non è stato calcolato sugli impianti fotovoltaici presenti nelle vicinanze dell'impianto il quale comporterebbe una sicura perdita energetica sugli stessi da quantificare come indennizzo e come perdita energetica anche per l'impianto proposto.*

6. CONTRODEDUZIONE: In ragione delle precedenti controdeduzioni, rispetto ai potenziali effetti di shadow-flickering, l'immagine di seguito riportata rappresenta l'impatto cumulativo dei potenziali effetti di ombreggiamento di tutti gli aerogeneratori del proposto impianto in sovrapposizione agli impianti fotovoltaici esistenti (poligoni blu). Come si può notare, individuata la soglia di circa 30 ore/anno di potenziale incidenza (riferita a dati di letteratura), l'impianto eolico di progetto non determina perdita di energia per gli impianti fotovoltaici circostanti.



7. OSSERVAZIONE: *Errate valutazioni nella Relazione Paesaggistica. La maggior parte degli aerogeneratori interferisce con il sistema di chiese vincolate per legge ai sensi del d.lgs. 42/2004 ss.mm.ii., creando una discontinuità paesaggistica rilevante.*



Inoltre, nella Relazione Paesaggistica, oltre a non valutare l'effetto cumulo paesaggistico degli impianti in fase di iter autorizzativo, nella stessa non viene analizzato l'impatto delle opere connesse come la sottostazione elettrica che interferisce con i vincoli dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 ss.mm.ii.

Inoltre, nella Relazione Paesaggistica, oltre a non valutare l'effetto cumulo paesaggistico degli impianti in fase di iter autorizzativo, nella stessa non viene analizzato l'impatto delle opere connesse come la sottostazione elettrica che interferisce con i vincoli dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 ss.mm.ii.

7. CONTRODEDUZIONE: Si premette che la tavola grafica denominata "LWG01_C05_2", presa a riferimento per la presentazione delle osservazioni oggetto, è la rappresentazione dell'impianto rispetto al tematismo dei siti storico-culturali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Campobasso (PTCP), ed è stata redatta con il solo scopo di fornire un quadro completo dell'inquadramento normativo del progetto e quindi con lo strumento di coordinamento provinciale.

Si precisa, però, che la tavola del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Campobasso è stata realizzata in scala **1:100.000**, scala intrinsecamente non adatta per la rappresentazione di tematismi puntuali, ed è fornita in formato ".pdf" senza indicazione della collocazione spaziale, nella quale l'unico riferimento è rappresentato dai confini comunali. Come si può notare tavola grafica




denominata "LWG01_C05_2", i limiti comunali e quelli di riferimento della tavola di piano sono perfettamente sovrapposti. Invece, il sistema di chiese vincolate non è correttamente rappresentato sulle tavole di piano, come di seguito verrà dimostrato. Le chiese, da intendersi come siti storico-culturali, sono individuate e schedate dall'ente competente, nel caso in oggetto dalla Soprintendenza del Molise, e resi disponibili anche in formato "gis" georiferito sul sito del Ministero della Cultura all'indirizzo web <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/listabeni>, dal quale si riportano dettagliatamente tutti i riferimenti del sistema delle chiese vincolate del Comune di Guglionesi, e definite interferenti nelle presenti osservazioni.

- Sant'AntonioAbate
<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/dettagliobene97195>
- Sant'Antonio da Padova
<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/dettagliobene97139>
- Santa Maria Maggiore
<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/dettagliobene97147>
- Santissima del Rosario
<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/dettagliobene97105>
- Madonna delle Grazie (nota come Santa Maria delle Grazie)
<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/dettagliobene97085>
- Chiesa dei Morti (nota come Chiesa della Natività di Maria)
<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/dettagliobene97145>
- Chiesa di San Nicola
<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/dettagliobene97169>



LE.RO.DA. WIND



LE.RO.DA. WIND S.r.l. si riserva la proprietà di questo documento e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi se non espressamente autorizzati.



Rispetto agli impatti cumulativi, si precisa che sono stati presi in considerazione i soli impianti autorizzati e in esercizio, non essendo possibile creare un quadro realistico degli impatti cumulativi sulla scorta di impianti per i quali è ancora in corso un procedimento autorizzativo e per i quali vi è un certo grado di incertezza sull'esito della procedura e dunque sulla reale fattibilità. Il progetto, infatti, è stato redatto in accordo alle normative vigenti tra cui, rispetto agli impatti cumulativi, quanto citato ai sensi del punto 5, lettera e), dell'Allegato VII di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

"Contenuti dello studio di impatto ambientale", è riportata:

"Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

...

e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto."

La normativa nazionale pone, infatti, una particolare importanza alla valutazione degli impatti cumulativi, considerando che un singolo progetto debba essere studiato anche in riferimento ad altri progetti autorizzati o impianti esistenti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

A conferma di ciò, secondo quanto ribadito all'interno delle Linee Guida SNPA n. 28/2020:

"Il cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati deve essere valutato tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto. Deve essere descritta nel dettaglio la metodologia utilizzata per la valutazione degli impatti".

In riferimento alla compatibilità con l'art. 142 del d.lgs. 42/2004 ss.mm.ii. delle opere di connessione, si informa che, le opere RTN sono state autorizzate e rientrano nel Piano di Sviluppo Terna.

8. OSSERVAZIONE: *Mancato approfondimento del progetto rispetto alla D.G.R. 621/2011 oltre che alle leggi regionali. Nel progetto e soprattutto nello Studio di impatto Ambientale non risultano valutati i criteri di localizzazione regionali riportati nella D.G.R. 621/2011.*

8. CONTRODEDUZIONE: La compatibilità del progetto rispetto alla normativa in materia ambientale regionale è ampiamente descritta al capitolo 2.6.2 del SIA, con particolare riferimento



alla D.G.R. n. 187 del 22/06/2022 attualmente vigente. La D.G.R. n. 187/2022 individua le aree non idonee all'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e recepisce sia la normativa regionale, tra cui la D.G.R. n. 621/2011 proprio nella parte di definizione delle aree non idonee per eolici, che le normative nazionali, tra cui il D.M. del 10/09/2010 e il D. Lgs. n. 199/2021.

In riferimento alla D.G.R. n. 187/2022 è stata redatta apposita tavola grafica di inquadramento denominata "LWG01_C07".


9. OSSERVAZIONE: *Mancato studio sulle componenti ambientali della fauna e dell'avifauna. Manca nel progetto proposto la valutazione ante opera e post opera sulla fauna e sull'avifauna contenete monitoraggi di studi di almeno un anno prima della presentazione del progetto come previsto dalle linee guida regionali e nazionali.*

9. CONTRODEDUZIONE: Si precisa che, è stato predisposto ai sensi di quanto previsto dalla disciplina ministeriale, il format di screening per la valutazione di incidenza individuato nell'elaborato di progetto definitivo denominato "LWG01_SIN01", che ha consentito di dimostrare la notevole distanza dalle aree protette dagli aerogeneratori e l'assenza di impatti significativi dagli stessi.

10. OSSERVAZIONE: *Mancato richiamo nello Studio di Impatto ambientale della valutazione previsionale Acustica. Nello Studio di Impatto Ambientale manca la valutazione previsionale acustica trattata su elaborato a parte, nel quale si fa riferimento a rilievi brevi di misure che non possono essere rappresentativi della reale situazione acustica dell'area come previsto dal Decreto MISE del 1° giugno 2022. Nello studio acustico previsionale non viene analizzato la componente rumore della stazione elettrica, nella quale sono previsti almeno due trasformatori elevatori aventi un rumore non trascurabile.*

10. CONTRODEDUZIONE: In riferimento alla valutazione previsionale dei potenziali impatti acustici, sono dettagliatamente descritti nell'apposito elaborato di progetto definitivo denominato "LWG01_IA01".

Inoltre, in riferimento all'applicazione del decreto del MiTE del 1° giugno del 2022, questo è stato applicato secondo le modalità previste per la fase di valutazione previsionale dei potenziali impatti acustici indotti da un impianto eolico di progetto, in accordo a quanto previsto dal chiarimento all'interpello ministeriale del MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0107475.06-09-2022 nel quale in



LE.RO.DA. WIND


merito alla richiesta di precisazione sull'applicazione delle misurazioni del rumore di impianti eolici in fase previsionale riportate negli allegati 2 e 3 del decreto sopra citato, in cui viene specificato che tali procedure sono valide soltanto per le misurazioni ad impianto eolico in esercizio.

In riferimento alle opere di connessione, si ricorda che le opere RTN sono autorizzate, e si informa che dalla consultazione del Piano Tecnico delle Opere, al capitolo 4 e all'allegato A.IV., il gestore della rete dichiara la compatibilità acustica delle opere.

11. OSSERVAZIONE: *Errata rappresentazione della tavola LWG01_B03. La tavola è incompleta in quanto non riporta le interdistanze degli aerogeneratori in progetto rispetto a quelli in iter autorizzativo sia in Regione Molise e sia presso il MASE.*

11. CONTRODEDUZIONE: Come precedentemente riportato, la valutazione degli impatti cumulativi è valutabile soltanto in riferimento agli impianti autorizzati e in esercizio, poiché non è possibile considerare impatti cumulativi con impianti per i quali è in corso un procedimento autorizzativo con lo stesso grado di incertezza sull'esito della procedura e quindi sulla reale fattibilità dell'impianto stesso.

Si precisa che, ciononostante, la società ha comunque valutato e considerato la presenza di tutti gli impianti in iteri di autorizzazione sia ministeriale che regionale come riportato nella tavola grafica denominata "LWG01_B04", rispettando le distanze minime di tre diametri di rotore per l'installazione degli aerogeneratori come da indicazione dei principali supplier europei da tutti gli aerogeneratori in iter di autorizzazione circostanti.



12. OSSERVAZIONE: *Errata rappresentazione della tavola LWG01_B04. La tavola è incompleta in quanto non riporta le indicazioni degli impianti FER nelle aree limitrofe sia esistenti che in fase di istruttoria antecedente in Regione Molise.*

12. CONTRODEDUZIONE: Si richiamano i concetti descritti ai punti precedenti in riferimento alla valutazione degli impianti in iter.

13. OSSERVAZIONE: *Valutazione Cumulativa carente nel progetto e nello Studio di Impatto Ambientale. Non esiste una valutazione cumulativa dell'impianto per tutte le componenti ambientali dell'impianto proposto rispetto agli altri impianti FER esistenti ed in fase di istruttoria antecedenti.*

13. CONTRODEDUZIONE: Si richiamano i concetti descritti ai punti precedenti in riferimento alla valutazione degli impianti in iter.



LE.RO.DA. WIND

14. OSSERVAZIONE: *Analisi vincolistica comunale CARENTE. I certificati urbanistici allegati al progetto sono stati richiesti ai soli fini urbanistici; quindi, manca l'approfondimento sull'aspetto vincolistico degli usi civici e delle aree percorse dal fuoco oltre alle opere pubbliche e di pubblica utilità esistenti ed in fase di autorizzazione, come l'ampliamento della discarica di Guglionesi.*

14. CONTRODEDUZIONE: Si intende sottolineare che la richiesta dei Certificati di Destinazione Urbanistica formulata a Comune di Guglionesi ha preso come riferimento il modulo fornito dall'ufficio tecnico comunale stesso, che risulta privo di indicazione specifiche circa la possibilità di richiedere tali certificati per opere pubbliche o di pubblica utilità. Ciononostante, la società proponente ha già predisposto nuova richiesta a titolo di integrazione ai fini vincolistici che saranno opportunamente integrati alla procedura non appena pervenuti dall'ente.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE: *In conclusione, la proposta progettuale così come presentata oltre ad non poter essere considerabile procedibile non avendo una soluzione di connessione valida ed efficace contiene una documentazione incompleta e non esaustiva del reale contesto ambientale e paesaggistico dell'area, risulta pertanto carente degli elementi fondamentali per ritenerla procedibilità e per quanto rappresentato nei punti precedenti, si chiede a codesto Ministero di archiviare la pratica per carenza degli elementi fondamentali come la connessione e la corretta rappresentazione di fattibilità tecnico economica (Quadro economico e dati anemometrici non pertinenti al progetto proposto).*

CONTRODEDUZIONI CONCLUSIVE: Per tutto quanto dettagliatamente descritto, la presente società ritiene di aver controdedotto tutte le osservazioni pervenute, e chiede al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di non considerare dunque tali osservazioni a fini del rilascio del parere di VIA.

Palermo, lì 29/11/2023

Il legale rappresentante

LE. RO. DA. WIND SRL
Piazza Alberico Gentili, 6 - 90143 Palermo
PA - 438351
07121980820

